



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Ordinanza n. 77/20
Prot. n. 27458
del 26 maggio 2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA RIAPERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI, TRASFERITO TEMPORANEAMENTE IN LOCALITA' LA PRADA..

IL SINDACO

PRESO ATTO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATI:

- La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19";
- Il D.P.C.M. 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- Il D.P.C.M. 25 febbraio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- Il D.P.C.M. 01 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 01 marzo 2020;
- Il D.P.C.M. 04 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04 marzo 2020;
- Il D.P.C.M. 08 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08 marzo 2020;
- Il D.P.C.M. 09 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020;
- Il D.P.C.M. 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

- Il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto Cura Italia) recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Il D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Il D.P.C.M. 17 maggio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

ATTESO che il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 ha stabilito che, dal 18 maggio può ripartire la gran parte delle attività economiche, nel rispetto di quanto previsto dai protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni per ciascun settore produttivo, conformemente ai protocolli

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 59 del 22 maggio 2020, che stabilisce alcune cautele specifiche per le attività economiche laddove dispone che trovano applicazione i principi e le misure di cui alle ordinanze del P.G.R. n. 48/2020; n. 57/2020, nonché i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale per la riapertura dei relativi settori di riferimento; in tale ultimo caso, le misure adottate nella gestione delle attività dovranno essere adeguate al contesto specifico, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, con particolare riferimento alle misure di cui agli allegati 10,12 e 16 del D.P.C.M. 17.05./2020;

VISTO il DPCM 17 maggio 2020 ed in particolare l'allegato 17, che individua le misure di sicurezza da adottare per il riavvio delle principali attività economiche, e tra queste quelle di " commercio al dettaglio su aree pubbliche", come riformulate in data 22.05.2020;

RITENUTO che sussistano le condizioni per provvedere alla riapertura del mercato settimanale del mercoledì mattina di Avenza adeguati alle vigenti indicazioni normative nazionali e regionali in corso di validità;

VISTA la delibera di Giunta Comunale con la quale è stato disposto lo spostamento, in via provvisoria ,del mercato settimanale del mercoledì in località La Prada;

VALUTATO quindi necessario, al fine di integrare in ambito locale le indicazioni fornite dal D.P.C.M. 26.04.2020, di adottare apposita ordinanza ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art.50 e 54 del T.U.E.L.267/00, mediante la quale impartire le modalità organizzative e di svolgimento dei mercati al fine di garantire in maniera efficace le misure di contenimento previste dalla normative vigente;

Tutto ciò premesso:

ORDINA

per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, la ripresa del commercio al dettaglio su aree pubbliche, a partire dal giorno 27 maggio 2020 per il mercato settimanale di Avenza, temporaneamente trasferito in località la Prada, nel rispetto delle seguenti prescrizioni, finalizzate ad evitare assembramenti e garantire il rispetto del distanziamento interpersonale:

MISURE GENERALI DI REGOLAMENTAZIONE DELL'AREA MERCATALE E DELLE MODALITÀ DI VENDITA.

1) l'accesso alle aree mercatali è consentito ai soli operatori commerciali titolari di concessione di posteggio nel mercato e/o ai loro dipendenti o collaboratori;

2) i titolari di posteggio devono mantenere la distanza di 0,50 metri tra i propri banchi di vendita; tale spazio è interdetto dall'operatore con un sistema idoneo a creare una barriera atta ad impedire il passaggio laterale delle persone; l'acquirente ha a propria disposizione per la scelta della merce esclusivamente lo spazio prospiciente il banco di vendita.

L'uso dell'area interdetta da parte degli operatori confinanti deve avvenire nel rispetto delle regole del distanziamento interpersonale, soprattutto durante le operazioni di carico e scarico della merce.

3) all'interno dell'area di vendita, come sopra individuata, è consentita esclusivamente la contemporanea presenza di 1 persona ogni 2 metri lineari di banco di esposizione; a tal fine dovrà essere posto, dagli operatori, un "segno distanziatore" con nastro adesivo, come punto di riferimento per la clientela. È fatto esplicito divieto di utilizzo di spray o altri prodotti permanenti, per l'adempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente;

4) tra operatori del mercato e clienti presenti nell'area di vendita deve essere garantita la distanza interpersonale di almeno 1 mt., raccomandando comunque di aumentare la distanza a mt 1,80 ove possibile.

5) nei posteggi dove la merce non è esposta sul banco di vendita ma viene esposta con altre modalità (es: nelle appendiabiti, esposizione di piante ecc..), è consentito l'accesso di un solo cliente alla volta. Tale misura non deve essere attuata nel caso in cui l'operatore decida di perimetrare l'area di esposizione della merce con nastro o con altro idoneo divisorio.

In quest'ultima ipotesi si applica la misura di cui al punto 3) del presente atto.

6) È fatto obbligo a ciascun operatore del mercato di posizionare, sul confine dell'area di vendita come sopra definita (v. punto 3), apposita cartellonistica, indicante le modalità di vendita, il rispetto delle misure di sicurezza, l'accesso e l'uscita dall'area di vendita;

7) È fatto obbligo a ciascun operatore di osservare il protocollo approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome denominato "Commercio al dettaglio protocolli su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti), attuativo delle misure stabilite dal D.P.C.M. 17.05.2020 e nell'Ordinanza regionale n.59, ed in particolare di attenersi scrupolosamente al rispetto delle misure dettate dalla Regione che impone a carico dei titolari di posteggio:

- a) Pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- b) Obbligo dell'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- c) Messa a disposizione della clientela di soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani in ogni

- banco;
- d) Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
 - e) Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
 - f) nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
 - g) in caso di vendita di beni usati, pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano posti in vendita.

INDICAZIONI SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DI AVENZA LOCALITA' LA PRADA.

Per consentire lo svolgimento del mercato settimanale in coerenza con le linee guida approvate in data 22 maggio 2020 dalla Conferenza Unificata Stato Regioni, sono adottate le seguenti misure in via d'urgenza ed in forma sperimentale per poter monitorare l'area mercatale, evitare assembramenti e garantire il rispetto di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti :

-delimitazione dell'area mercatale, ove necessario, al fine di agevolare le operazioni di controllo;

- individuazione accessi presidiati da apposito personale anche al fine di regolamentare i flussi in entrata in entrata ed in uscita dall'area mercatale e per procedere all'informazione necessaria per garantire la misura di distanziamento interpersonale all'interno delle area mercatale;

ACCESSI INDIVIDUATI:

Via Villafranca, accesso in entrata e in uscita transennato e presidiato da personale dedicato;

Via Casola, accesso in entrata e in uscita transennato e presidiato da personale dedicato;

Via Podenzana, lato mare, accesso in entrata e in uscita transennato e presidiato da personale dedicato.

Presso i suddetti accessi dovrà essere posizionata cartellonistica in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti al fine di garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

In adiacenza del frontale di ciascun posteggio deve essere prevista l'area di rispetto in cui limitare la concentrazione massima dei clienti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro, come previsto ai punti 3) e 4) delle misure generali.

Il personale di supporto provvederà a monitorare gli accessi al fine di evitare assembramenti all'interno dell'area o presso i singoli banchi, ed il regolare svolgimento del mercato nel rispetto di quanto ordinato.

Resta salva la responsabilità individuale degli utenti per quanto riguarda il rispetto della distanza interpersonale.

AVVERTE

che le violazioni del presente provvedimento saranno sanzionate ai sensi di legge.

RENDE NOTO CHE

il presente provvedimento riveste carattere di urgenza, per cui è sottratto all'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio e i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo comunale.

La Polizia Municipale è incaricata dell'osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza è comunicata:

- al Prefetto di Massa –Carrara;
- alle Associazioni di rappresentanza del commercio ed ai relativi Sindacati,
- ai mezzi di informazione locali per garantire la diffusione e la conoscenza delle misure ivi previste.

IL SINDACO
Francesco De Pasquale


